

Regolamento di funzionamento del Senato Accademico

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre, conformemente a quanto previsto dallo Statuto (in particolare: artt. 14, 43 e 44) e dal Regolamento Generale di Ateneo (in particolare: art. 9).

Art. 2 - Convocazione e documentazione

1. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente è presieduto dal Prorettore vicario, che assume la funzione di Presidente con voto deliberativo.

2. Il Senato Accademico è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi, secondo un calendario annuale concordato preventivamente. Il Presidente può convocare il Senato Accademico anche al di fuori del suddetto calendario, qualora lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca il Senato Accademico in riunione straordinaria quando almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta. La richiesta in tal caso è trasmessa al Presidente, anche per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali. La convocazione è disposta dal Presidente entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione, redatta per iscritto, indica la data, l'ora di inizio e di prevedibile conclusione dei lavori, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno della seduta.

L'ordine del giorno indica le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.

Nell'ordine del giorno sono inseriti anche gli argomenti richiesti da non meno di quattro componenti del Senato Accademico o da almeno una Commissione permanente. La richiesta in tal caso è trasmessa al Presidente, anche per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali, e reca le sottoscrizioni di tutti i richiedenti.

4. La convocazione è trasmessa a ciascun componente del Senato Accademico almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, tramite posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato a ciascuno dei membri dell'organo e/o ad altro *account* da questi comunicato all'ufficio Organi Collegiali.

5. Per casi di urgenza, la convocazione è trasmessa almeno due giorni prima della seduta.

6. La documentazione utile per la riunione, di norma, deve essere resa disponibile ai componenti dell'organo, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite posta elettronica, almeno due giorni prima della data di svolgimento della riunione.

Art. 3 - Adunanze

1. Le adunanze del Senato Accademico sono riservate. Non è ammessa la presenza di estranei, salvo quanto previsto dall'art. 14 commi 6 e 7 dello Statuto e dal presente articolo.

2. Le adunanze del Senato Accademico sono valide se sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti dell'organo aventi diritto di voto. Per la determinazione del *quorum* di validità dell'adunanza sono computati tutti i componenti del Senato Accademico aventi diritto di voto, compresi coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e i docenti in situazione di alternanza, ex art. 17 del D.P.R. n. 382/1980. Il *quorum* di validità è registrato per ogni singola deliberazione.

3. Le giustificazioni per le assenze sono comunicate dai senatori accademici, di norma, tramite posta elettronica, con un messaggio indirizzato all'*account* dell'Ufficio Organi Collegiali. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Senato Accademico in qualità di Direttori di Dipartimento possono essere sostituiti dai rispettivi Vice Direttori, ove nominati, oppure dai Decani dei Consigli dei rispettivi Dipartimenti, ove non nominati i Vice Direttori. Non sono ammessi ulteriori casi di sostituzione di componenti effettivi dell'organo, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1.

4. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario dell'organo. In caso di propria assenza o impedimento, il Direttore Generale delega formalmente un Dirigente dell'Ateneo allo svolgimento delle funzioni di Segretario. Il Segretario si avvale del supporto dell'Ufficio Organi Collegiali dell'Area Affari Generali, il cui personale assiste alla seduta unitamente al responsabile dell'Area medesima.

5. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo partecipa alle riunioni del Senato Accademico senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore può delegare a partecipare alle sedute un altro componente del Nucleo di Valutazione, appartenente al personale dell'Ateneo.

6. Ciascun componente dell'organo che intenda abbandonare temporaneamente o definitivamente la seduta nel corso dello svolgimento, non partecipando quindi ad una o più singole discussioni o ad una o più singole deliberazioni, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Organi Collegiali, al fine di consentire la finale verbalizzazione.

Art. 4 - Svolgimento delle adunanze

1. Le questioni vengono discusse secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno. Su proposta del Presidente il Senato Accademico può decidere, a maggioranza assoluta dei presenti, di modificare l'ordine della trattazione dei punti indicati all'ordine del giorno.

2. La trattazione relativa a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno è avviata da un'introduzione illustrativa.

3. La discussione è diretta dal Presidente, al quale ciascun componente dell'organo può chiedere di intervenire.

4. Il Presidente garantisce il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti i senatori uguale diritto di intervento e fissando, ove occorra, la durata massima dei singoli interventi in rapporto al numero degli iscritti per intervenire e allo svolgimento complessivo della seduta. Il Presidente può richiamare gli intervenuti affinché si attengano al tema in discussione. In caso di richiamo infruttuoso può togliere la parola.

5. I componenti dell'organo, durante le riunioni, possono presentare mozioni d'ordine, intese come inviti all'organo a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento del dibattito.

La mozione d'ordine ha diritto di precedenza qualora introduca sostanziali modifiche ritenute funzionali all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori.

Art. 5 - Deliberazioni

1. Le questioni trattate, di norma, sono presentate dal Presidente con una relativa proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, il Presidente invita i componenti dell'organo ad esprimere il proprio voto. Le proposte di deliberazione formulate dal Presidente possono essere approvate integralmente, oppure approvate con modificazioni, oppure respinte, con l'approvazione di eventuali proposte alternative. Il Presidente può sottoporre questioni all'esame dell'organo non corredate di una relativa proposta di delibera, sulle quali l'organo esprime la propria deliberazione al termine della discussione.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta, salvo quando sia prescritta una diversa maggioranza. Nel computo dei presenti sono compresi coloro i quali esprimano voto di astensione.

In caso di parità tra i voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del Presidente.

3. Nel caso in cui siano poste in votazione più di una proposta di deliberazione tra loro alternative, ciascun componente dell'organo può esprimere il proprio voto favorevole per una sola proposta. L'espressione del voto di astensione vale per tutte le proposte in esame. Il Presidente sottopone le proposte al voto una per volta. Risulta approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza di voti di cui al comma 2. Nel caso in cui le proposte alternative siano in numero maggiore di due e alla prima votazione nessuna abbia ottenuto la maggioranza di voti di cui al comma 2, si procede ad una seconda votazione nella quale il Presidente sottopone al voto le due proposte maggiormente votate. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza di voti di cui al comma 2.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quando sia diversamente disposto. Ove richiesto da almeno un quinto dei componenti presenti alla seduta o nel caso di deliberazioni riguardanti la scelta di persone fisiche per ricoprire cariche nell'ateneo o incarichi di diversa natura, la votazione avviene a scrutinio segreto. La votazione avviene a scrutinio palese nel caso in cui la delibera consista nell'accertamento del possesso, da parte di persone fisiche, dei requisiti previsti per l'assunzione di cariche di Ateneo o di incarichi di diversa natura.

5. Laddove ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del voto, il Presidente può stabilire di effettuare la votazione con il sistema dell'appello nominale, iniziando dai rappresentanti degli studenti e passando ai rappresentanti del personale tab, dei ricercatori, dei professori appartenenti alle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, a partire dall'area n. 1, ed esprimendo infine il proprio voto.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 6 - Verbali ed esecuzione delle delibere

1. Per ciascuna seduta viene redatto un verbale, che dà conto integralmente delle deliberazioni adottate dall'organo ed in maniera sintetica del dibattito svolto. Coloro che intendano chiedere l'inserimento integrale in verbale di un proprio intervento, come formulato nel corso della riunione, sono tenuti a consegnarne il testo scritto al Segretario nel corso della seduta o al più tardi entro le ore 12.00 del giorno successivo lo

svolgimento della riunione, trasmettendolo in formato elettronico all'Ufficio Organi Collegiali.

2. Nei verbali viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli, contrari e astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi ne fa richiesta, l'espressione del proprio voto.

3. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario dell'organo e sono sottoposti all'esame del Senato Accademico, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella di riferimento; a tal fine sono preventivamente resi disponibili secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 6.

4. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organo. Gli originali dei verbali sono custoditi presso l'Ufficio Organi Collegiali.

5. Le deliberazioni del Senato Accademico sono trasmesse agli uffici incaricati della relativa esecuzione, di norma, entro 5 giorni dallo svolgimento della seduta, attraverso il sistema di protocollo informatico. Gli uffici hanno cura di dare comunicazione alle strutture interne dell'Ateneo in ordine all'adozione di deliberazioni nell'ambito di procedimenti avviati dalle strutture medesime. Provvedono altresì a dare comunicazione a persone dell'Ateneo o a soggetti esterni all'Università in ordine a deliberazioni che li riguardino.

6. I verbali delle adunanze del Senato Accademico, dopo la loro approvazione, sono pubblici. I verbali sono pubblicati in modalità *intranet* nel sito *web* dedicato alle attività degli organi collegiali di governo dell'Ateneo. Al personale dell'Ateneo ed agli studenti è garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi. I soggetti interessati, anche esterni all'Ateneo, possono chiedere con domanda motivata, nel rispetto della normativa vigente e del *Regolamento di Ateneo per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi*, di accedere ai verbali del Senato Accademico e di ottenere copia autentica di singoli estratti.

Art. 7 - Attività istruttoria

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Senato Accademico può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio e propositivo.

2. La costituzione delle Commissioni permanenti è deliberata dal Senato Accademico, di norma, entro la seconda adunanza successiva a quella di insediamento. La deliberazione istitutiva delle Commissioni permanenti indica gli ambiti di competenza di ciascuna commissione. Le Commissioni permanenti durano in carica, di norma, per l'intera durata

del mandato del Senato Accademico che le ha espresse, fatta salva la possibilità che l'organo decida, nel corso del mandato, una diversa modalità organizzativa dei propri lavori.

3. In ogni caso il Senato Accademico costituisce Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e propositive nell'ambito della didattica e nell'ambito della ricerca.

4. Ciascun senatore accademico può far parte di una sola Commissione permanente ed è invitato a formulare la propria opzione in merito. Nella riunione successiva a quella in cui si è deliberata la costituzione delle Commissioni permanenti, il Senato Accademico, sulla base delle opzioni formulate dai propri componenti, delibera la composizione delle Commissioni permanenti in modo da consentire un'equa ripartizione di tutti i senatori accademici tra le varie commissioni, in considerazione dei seguenti criteri:

- a) equilibrata numerosità di ciascuna Commissione, in rapporto alle funzioni di competenza;
- b) massima rappresentatività possibile delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
- c) massima rappresentatività possibile delle varie componenti dell'organo.

5. Per lo svolgimento dell'esame istruttorio su specifiche questioni, il Senato Accademico può costituire Commissioni temporanee, che sono disattivate al momento dell'adozione delle deliberazioni finali da parte dell'organo, in riunione plenaria, sulle questioni istruite da tali Commissioni. La composizione delle Commissioni temporanee è deliberata, di norma, con la medesima delibera istitutiva.

6. Dopo le deliberazioni di istituzione e composizione, le Commissioni sono formalmente costituite con decreto del Rettore. Con proprio provvedimento il Rettore nomina il Coordinatore di ciascuna Commissione, tra i componenti della medesima, sulla base di almeno due proposte formulate dalla Commissione. Il Coordinatore convoca le riunioni della Commissione e ne dirige i lavori.

7. Il supporto amministrativo ai lavori di ciascuna Commissione è assicurato dall'ufficio o dagli uffici competenti, il cui personale assiste alle riunioni della Commissione. Ciascuna Commissione può inoltre consultare eventuali altri uffici dell'amministrazione o strutture dell'Ateneo, per acquisire informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

8. Per le riunioni delle Commissioni, considerate le loro funzioni istruttorie e propositive, non è richiesto un *quorum* di validità in relazione ai presenti. Il Coordinatore di ciascuna Commissione può consultare gli altri componenti anche in via telematica, acquisendo i pareri sulle varie questioni tramite posta elettronica, entro un termine indicato. Le riunioni delle Commissioni si intendono validamente svolte se vi partecipa o se viene consultato telematicamente almeno il 50% dei relativi componenti. Le Commissioni fissano le proprie riunioni, di norma, in tempo utile per consentire l'inserimento delle proposte di delibera da

loro istruite all'interno dell'ordine del giorno della seduta di riferimento, comunicato con l'atto di convocazione.

9. Ciascuna Commissione opera nei limiti del mandato ricevuto dal Senato Accademico. L'organo, in casi particolari ed eccezionali, può delegare alle Commissioni temporanee l'adozione di deliberazioni di propria competenza. In tali casi la deliberazione è valida qualora ottenga il voto della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

10. Al termine dei propri lavori istruttori, le Commissioni possono avanzare proposte di delibera al Senato Accademico. In tal caso il Coordinatore ne dà comunicazione al Presidente dell'organo, anche per il tramite dell'ufficio competente, al fine dell'inserimento delle proposte all'ordine del giorno di una riunione del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 2, comma 3.

11. Al termine dei propri lavori istruttori, le Commissioni possono presentare al Senato Accademico anche proposte di delibera aperte a diverse possibili soluzioni.

12. Di norma non vengono redatti verbali relativi ai lavori delle Commissioni, salvo nei casi particolari ed eccezionali di cui al comma 9.

13. Per questioni particolari, le commissioni possono operare congiuntamente, convocate e presiedute di intesa dai rispettivi coordinatori o dal Presidente dell'organo. Possono essere anche costituite Commissioni temporanee i cui componenti siano i Coordinatori delle Commissioni permanenti.

Art. 8 – Decadenza dalla carica di senatore accademico

1. Oltre agli altri casi di cessazione dalla carica di componente del Senato Accademico previsti dall'art. 42 del *Regolamento per le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei rappresentanti del personale docente e tab nel Senato Accademico*, ai sensi dell'art. 14, comma 18 dello Statuto di Ateneo i componenti del Senato Accademico che non partecipino a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica.

2. La decadenza è disposta dal Rettore con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello nel corso del quale sono computate le assenze.

3. Non sono computate ai fini della decadenza le assenze per malattia, debitamente giustificate. A tal fine il senatore accademico assente per malattia ad una riunione ordinaria dell'organo comunica all'Ufficio Organi Collegiali, tramite posta elettronica il

numero di protocollo del certificato rilasciato dal proprio medico di medicina generale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento della riunione.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è adottato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Rettore o da un numero di senatori accademici non inferiore al dieci per cento dei componenti dell'organo. Le modifiche sono approvate con la medesima maggioranza di cui al comma 1.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, nonché i principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.